



Pescara – 18.07.2017

## DAL 1° LUGLIO OBBLIGO DEFIBRILLATORI E PERSONALE ADDETTO



Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, a decorrere dal 1 luglio 2017, hanno l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita.

Tale obbligo si intende assolto:

a) attraverso l'utilizzo di un impianto sportivo che sia dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;

b) garantendo la presenza di un soggetto

debitamente formato all'uso del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata, durante ogni gara che sia inserita nei calendari delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, nonché durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli Enti di Promozione Sportiva (nel prosieguo, semplicemente "Gara" e al plurale "Gare") e da altre associazioni e società dilettantistiche.

In termini più concreti, quindi, le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno accertarsi:

I) che l'impianto dalle stesse utilizzato per la loro attività abbia un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;

II) prima di ogni "Gara" e, attraverso un referente dalle medesime all'uopo incaricato, che lo stesso sia perfettamente funzionante e regolarmente mantenuto.

III) in occasione di "Gare" dalle stesse organizzate all'interno degli impianti nei quali praticano la loro attività dovranno accertarsi e garantirsi la presenza di una persona debitamente formata all'uso del defibrillatore ovvero di altro dispositivo salvavita. Per persona debitamente formata, si dovrà fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 24 aprile 2013.

A tal fine, si ricorda che le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate potranno avvalersi di corsi di formazione PSS-D organizzati dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, formando un numero più ampio possibile di soggetti che possano legittimamente usare del dispositivo de quo.

Ciò chiarito, si precisa come, in caso di mancanza di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata all'interno dell'impianto sportivo utilizzato dalle associazioni e società sportive dilettantistiche - ferme le eventuali responsabilità di natura civilistica e penale - è prevista l'impossibilità di svolgere l'attività sportiva all'interno dell'impianto medesimo, risultando quest'ultimo inutilizzabile.

Si evidenzia che l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita non trova applicazione per le gare che si tengano al di fuori degli impianti sportivi (sia coperti che scoperti) e per quelle relative alle attività sportive di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A al decreto 26 giugno 2017.

Dott. Luca Chiacchiarri

**Luca Chiacchiarri**

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

studio@chiacchiarri.it

TEL +39.085.693695